

244/14 R.G.

Avvocato Chiara STEFANI
 Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
 PEC: chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
 Tel 0439 89679 - Telefax 0439 2624

TRIBUNALE DI BELLUNO
 DEPARTAMENTO DE JUSTITIA LERIA
 IL 22/16 Agosto 2014
 Funzionario Giudiziario
 Antonio Cuoire

TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Per il Signor **SERGIO GUADAGNINI**, nato a Feltre (BL) il 20.05.1958 e ivi residente in Via Dante Alighieri n° 29/A (c.f. GDGSRG58E20D5300), rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto dall'Avv. Chiara STEFANI del Foro di Belluno (c.f. STFCHR81P66D5300), e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Feltre (BL) in Viale Piave n° 9/A (fax 0439 2624 - PEC: chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it)

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, Direzione Generale - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 800004910255), con sede a Belluno in Via Mezzaterra n° 68

- convenuto -

—§—

- IN FATTO -

Il Signor Guadagnini Sergio è abilitato all'insegnamento per le classi di

MANDATO: Il sottoscritto Sergio Guadagnini, nato il 20.05.1958 a Feltre (GDGSRG58E20D5300), residente a Feltre (BL) in via Dante Alighieri n° 29/A, delega a rappresentarlo e difenderlo nel presente procedimento, conferendo ogni facoltà di legge comprese quelle di firmare tutti gli atti, anche il presente; proporre motivi aggiunti; farsi sostituire; nominare proc. e domic. in loco, rinunciare agli atti del giudizio e accettare la rinuncia agli atti, transigere e chiamare in giudizio terzi responsabili, proporre domande nei loro confronti e procedere alle azioni esecutive conseguenti l'Avv. Chiara STEFANI del Foro di Belluno, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima a Feltre (BL) in Viale Piave n. 9/A.

Conferisco altresì con il presente mandato, la facoltà di rappresentarmi a tenore degli artt. 183, 317 e 320 c.p.c. per tutti i necessari adempimenti e il potere di transigere e conciliare la controversia.

Sergio Guadagnini

E' autentica
 Avv. Chiara STEFANI
Chiara Stefani

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

concorso Scuola secondaria di primo grado A032 e Scuola secondaria di secondo grado A031 (già classi di concorso A037 e A038).

Il Signor Guadagnini risultava iscritto nelle Graduatorie c.d. permanenti (ora Graduatorie ad Esaurimento) fino al biennio 1996-1998 (doc. 1).

Successivamente, con domanda del 07 maggio 2014 chiedeva di essere **reinserito** nelle Graduatorie ad Esaurimento in prima fascia e, naturalmente, anche nelle altre fasce, per il triennio 2014 - 2016 (doc. 2).

Con decreto Prot MPI AOO USP BL 7068/c.7. C pubblicato in data 05.08.2014 sul sito web dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Belluno venivano pubblicate le Graduatorie provinciali permanenti provvisorie di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M. 235 del 01.04.2014 per il personale docente di scuola del primo e secondo grado e per il personale educativo (doc. 3).

In tali graduatorie non veniva neppure contemplato il nominativo dell'odierno ricorrente, nonostante la domanda correttamente effettuata a suo tempo (già doc. 2).

Considerato il mancato inserimento, il Signor Guadagnini proponeva reclamo avverso le Graduatorie Provinciali Permanenti Provvisorie, notificando detto reclamo all'Amministrazione competente mediante l'invio di Posta Elettronica Certificata (doc. 4).

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

Nonostante la fondatezza del reclamo presentato - come si dirà meglio *infra* - l'Ufficio Scolastico di Belluno pubblicava in data 18 agosto 2014 le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente di scuola di I e II grado per il triennio 2014/2017 (doc. 5), inserendo il nominativo dell'odierno ricorrente nella lista degli esclusi in quanto "Nuovi inserimenti non consentiti Art. 1 D.M. 253/2014".

Si rivela quindi essenziale per il Signor Guadagnini adire **urgentemente e in via cautelare** l'intestato Tribunale al fine di veder tutelato il proprio diritto ad essere reinserito nelle Graduatorie ad Esaurimento, con il punteggio maturato all'atto della cancellazione, trattandosi di esclusione dalle vigenti graduatorie ad esaurimento del tutto illegittima per le seguenti ragioni di

- DIRITTO -

Fumus Boni Juris

Il Decreto Ministeriale n° 235 del 01 aprile 2014 (doc. 6), pur richiamando nelle premesse e quale norma di chiusura per quanto non previsto le disposizioni della legge n° 143 del 4 giugno 2004, ne viola, quanto all'odierna materia del contendere, sia la lettera sia la *ratio*.

La legge n° 143/2004, infatti, ha previsto all'art. 1 *bis* che, dall'anno scolastico 2005-2006 la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico avvenga su domanda dell'interessato, da

presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento di dette graduatorie.

La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

Tuttavia, secondo l'articolo in esame, tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

In altri termini, la norma primaria sopra indicata se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano la domanda di aggiornamento, per altro verso ha **limitato tale grave sanzione solamente al periodo di vigenza di tali graduatorie**¹.

Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

¹ In tal senso Tribunale di Matera - Sez. Civile - Giudice del Lavoro, Sent. n° 1182 del 03/12/2012; Tribunale di Firenze, sent. del 17.05.2013; TAR Lazio n° 21793/10; TAR Lazio 5874/11.

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

Una tale previsione era contenuta anche nell'Ordinanza Ministeriale n° 371/1994, all'art. 7, comma 7, il quale espressamente prevedeva che *"I docenti depennati dalle graduatorie permanenti, a seguito della mancata accettazione di alcune nomine per le quali sono stati convocati, hanno diritto di ottenere, a domanda, il reinserimento in graduatoria ..."*.

Né tanto meno il mancato reinserimento in graduatoria di tali soggetti potrà essere motivato dal Ministero convenuto con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento.

Invero, l'art. 1, comma 605, lett. C) della legge n° 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 [...] *"al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azione tese ad abbassare l'età media del personale docente [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. 7 aprile 2004, n° 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n° 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento"*.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.
La legge quindi si è limitata a riconfermare l'aggiornamento biennale delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano essere penalizzati a tal punto da non poter essere più riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.

Emerge con tutta evidenza, quindi, l'illegittimità, nella parte di interesse, del D.M. 235/2014², in considerazione del fatto che *"la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può essere piegata - se non sulla base di una arbitraria estensione del suo significato - al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali"*

In altre parole, la previsione da parte del D.M. di un termine di decadenza (cancellazione definitiva dalla graduatoria) entro il quale presentare domanda nella graduatoria ad esaurimento viola la norma primaria che attribuisce un diritto al reinserimento in graduatoria al dipendente che vi sia stato, in passato,

² L'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non permette il reinserimento in graduatoria degli insegnanti precedentemente depennati viene confermata anche dal TAR Lazio Sentenze n° 10809/2008 e n° 10728/2008; Corte Cost. n° 41/2011.

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

già inserito³.

Anche la Sentenza del Tribunale di Firenze del 17 maggio 2013 (Giudice Estensore Dott.ssa Roberta Santoni Rugiu) ha considerato identica domanda di reinserimento in graduatoria fondata con riferimento all'art. 1, comma 1 bis, L. 143/2004 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera c) L. 296/2006 - per non essere stata esplicitamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata nelle stesse fonti ministeriali (DM 42/09, DM 44/11 e DM 235/14).

Il Giudice del Lavoro di Firenze (sentenza del 17 maggio 2013) ha aderito alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n° 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta a offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì

³ Ordinanza G.L. di Cagliari del 27/07/2012; Sent. N° 297/2013 del Tribunale di Verona e la sent. N° 1192/2912 del Tribunale di Matera, Tribunale di Verona, Sez. Lavoro, sent. n° 5967/2013; Tribunale di Pistoia, Sez. Lavoro, sentenza del 27 marzo 2014

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

l'esclusione della graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso.⁴

Sul periculum in mora

Appare del tutto evidente, ed assolutamente innegabile, come i prevedibili tempi di un giudizio ordinario (seppur secondo il rito del lavoro) frusterebbero il buon diritto del ricorrente.

Non si può infatti non rilevare come si verificherebbe un irreparabile pregiudizio nei confronti del Signor Guadagnini, il quale nelle more del giudizio e in mancanza di un provvedimento cautelare in tal senso, perderebbe la possibilità di essere destinatario di incarichi di insegnamento.

La definitiva esclusione dalla graduatoria non può che comportare, in danno al ricorrente, sia l'impossibilità di accedere alla stipulazione di contratti a tempo

⁴ Stesse motivazioni sono contenute in una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, ove il Giudice ha confermato che "La tardiva presentazione da parte della ricorrente della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie valide per i bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione dello stesso dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto della ricorrente di ottenere - a seguito di domanda da tal fine tempestivamente presentata - il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2011-2014" e considera, concludendo che "le disposizioni contenute nel D.M. n° 42 dell'8 aprile 2009 e del D.M. n° 44 del 2 maggio 2011, nella misura in cui ritenute eventualmente in contrasto con il disposto dell'art. 1 co. 2 bis D.L. 97/2004, non potranno che essere disapplicate, non potendo un decreto ministeriale negare il diritto al reinserimento nelle graduatorie previsto dalla legge"

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

determinato, sia la perdita della possibilità di essere immesso nei ruoli dell'amministrazione scolastica. Appare quindi evidente il pericolo di un grave pregiudizio relativo alle condizioni sia economica sia professionale del ricorrente, essendo pacifico che il Signor Guadagnin in mancanza di reintroduzione nelle graduatorie oggetto del presente ricorso versa sostanzialmente in stato di disoccupazione.

Infine, a parere della scrivente, risponde anche agli interessi coinvolti nella pubblica istruzione il fatto che ad iniziare e proseguire l'insegnamento scolastico sia l'effettivo avente diritto. Ciò in quanto appare evidente che la farraginosità di una potenziale azione ripristinatoria ex post successiva ad un eventuale giudizio a cognizione piena, potrebbe riguardare anche la posizione degli altri candidati eventualmente assunti.

—§—

Tutto ciò premesso, il Signor Guadagnini Sergio, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'III^{mo} Tribunale di Belluno - Sezione Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rilevata l'estrema urgenza, esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno sommarie informazioni, rigettata ogni istanza,

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

deduzione ed eccezione contraria:

In via principale:

Con decreto *inaudita altera parte* dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il MIUR di Belluno del Signor Guadagnini Sergio e per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Belluno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'inserimento nelle graduatorie predette del Signor Guadagnini Sergio con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, con contestuale fissazione di udienza e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

In via subordinata:

Fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e provvedere dichiarando nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il MIUR di Belluno del Signor Guadagnini Sergio e per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinare

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Direzione Generale - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Belluno in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'inserimento nelle graduatorie predette del Signor Guadagnini Sergio con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;

In ogni caso:

Con vittoria di spese e competenze della presente procedura.

.IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

1. Graduatorie classe di concorso A037 e A038 del triennio 96-98;
2. Domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
3. Decreto Prot MPI AOO USP BL 7068/c.7. C e graduatorie permanenti provvisorie di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M. 235 del 01.04.2014 per il personale docente di scuola del primo e secondo grado;
4. Reclamo presentato dal Signor Sergio Guadagnini;
5. Decreto Prot. MIUR AOO USP BL 7554/C7c e graduatorie permanenti definitive di I, II, III e IV fascia, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M. 235 del 01.04.2014 per il personale docente di scuola

Avv. Chiara STEFANI
Viale Piave, 9/A - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 89679 - Fax 0439 2624
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it
e-mail: avv.c.stefani@gmail.com

del primo e secondo grado;


6. Decreto Ministeriale n° 235 del 01 aprile 2014;

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni sul proprio numero di telefax
0439 2624 o all'indirizzo di posta elettronica certificata
chiara.stefani@ordineavvocatibellunopec.it.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il presente
procedimento trattandosi di procedimento cautelare in materia di lavoro il cui
valore è indeterminabile, ed avendo il ricorrente un reddito familiare superiore
ad € 32.298,99.=, sconta un Contributo Unificato pari ad € 259,00.=.

Feltre, li 21 agosto 2014

Avv. Chiara STEFANI



TRIBUNALE DI BELLUNO
GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO

244/14 R.G.

RG 195/14

Il Giudice

Letto il ricorso che precede,

visti gli art.669 sexies e ss. C.p.c.

ritenuto che la convocazione della controparte non pregiudichi l'attuazione del provvedimento richiesto;

FISSA

per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza

del 12-9-14 ad ore 12,00

DISPONE


che il ricorso e il presente decreto siano notificati a controparte a cura del ricorrente entro

il 29-8-14, autorizzando, se del caso, l'utilizzo di fax o corriere.-

Si comunichi.

Belluno, 22-8-14

Il Giudice del Lavoro



nd.

Alfa

Def 22/8/14

il Esceall
Com





Tribunale Ordinario di Belluno

SEZIONE S1

R.G: 244/2014
Cronologico n.

All'udienza istruttoria del giorno 12/09/2014 delle ore 12:00

GIUDICE Dr. TRAVIA ANNA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale

GUADAGNINI SERGIO
Avv. STEFANI CHIARA

Convenuto principale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Avv.

Convenuto (altro)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO VIII AMBITO
Avv.



È presente l'Avv. C. Stefani per la parte ricorrente la quale chiede un nuovo termine per la notifica del ricorso ad effettuarsi all'Avvocatura dello Stato e quindi fissazione di nuova udienza.

Il Giudice

autorizza la rinnovazione della notifica ~~del termine~~
~~del 13.10.2014~~ e fine per i medesimi incombenzi l'udienza
del 13.10.2014 per il 03.10.2014 alle 11:15, con termini per
la notifica fino al 29.09.2014.

Il Giudice

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Tribunale Ordinario di Belluno

SEZIONE S1

R.G: 244/2014

All'udienza istruttoria del giorno 03/10/2014 delle ore 11:15

Cronologico n.

GIUDICE Dr. TRAVIA ANNA

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto

Chiamata la causa

Attore principale

GUADAGNINI SERGIO
Avv. STEFANI CHIARA

Convenuto principale

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Avv. FUNZ. DELEGATO

Convenuto (altro)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO UFFICIO VIII AMBITO
Avv. FUNZ. DELEGATO



Sono presenti l'Avv. Chiara Stefani per il ricorrente, che è presente personalmente, il dott. Rasmilino Salvador per l'Amministrazione resistente.

L'Avv. Stefani deposita documento n° 7 e 8
Le parti insistono per l'occupamento delle rispettive conclusioni.
Il Giudice

ritenute fondate l'eccezione preliminare relativa alla mancata integrazione del contraddittorio dispone l'ulteriore del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, curando parte corrente della nota a mezzo di pubblicazione sul sito web del Ministero e riv. quindi fissa per la discussione l'udienza del 04.10.2014 alle 12:30 con termine per le notifiche fino al 15.10.2014.

Il Giudice
[Signature]

PER COPIA CONFORME

Belluno

6/10/14

Ufficario Giudiziaro
Antonio Cusato

[Signature]

